



Tassa d'incentivazione sui COV

Domanda di restituzione della tassa d'incentivazione sui COV per COV esportati

([Regolamento 67](#) cifra 6.3)

Richiedente	
Indirizzo postale	Coordinate bancarie (n. IBAN)
N. rif. dogana ¹ VOC	E-mail
N. IDI	N. tel.
Persona di contatto	Data delle Esportazioni ² dal al

	Quantità di COV (kg)
Quantità totale di COV esportata ³	90

¹ Viene assegnato dall'AFD in occasione della prima domanda (vedi «Riferimento» nella decisione) e deve figurare nelle domande successive.

² La domanda di restituzione può essere presentata all'atto di ogni esportazione, ma può altresì includere esportazioni per un periodo massimo di dodici mesi.

³ Totale in base al riepilogo a pagina 2. Il riepilogo può essere riportato anche su liste proprie dell'azienda, le quali devono contenere almeno i dati del modulo ufficiale. A esso vanno allegate le liste d'esportazione e-dec Esportazione, le liste dei codici a barre e-dec o le decisioni d'imposizione NCTS Esportazione delle esportazioni effettuate. Ai fini della restituzione occorre presentare la prova dell'avvenuto pagamento della tassa. Quale prova vanno allegate le decisioni d'imposizione per il dazio e/o le fatture di vendita

La domanda va inviata alla
Amministrazione federale delle dogane, Sezione COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, 3003 Berna.

Il Richiedente certifica l'esattezza delle indicazioni contenute nella presente domanda e l'osservanza delle disposizioni secondo il regolamento 67.	
Luogo e data.....	Firma

Allegati

Riepilogo delle sostanze/dei prodotti per la domanda di restituzione per COV esportati¹

Pos. ²	Sostanza/prodotto ³	Quantità di COV (kg) ⁴
Totale		

¹ Qualora, a una domanda di restituzione, vengano allegati più riepiloghi, occorre numerarli progressivamente a destra del titolo «Riepilogo delle sostanze/dei prodotti per la domanda di restituzione per COV esportati».

² Le singole posizioni vanno numerate progressivamente. I rispettivi giustificativi (e-dec Esportazione, le liste dei codici a barre delle esportazioni effettuate o le decisioni d'imposizione NCTS Esportazione devono essere riassunti e muniti del relativo numero della posizione di riferimento.

³ In caso di singole sostanze occorre utilizzare la designazione del COV presente nell'elenco delle sostanze (allegato 1 OCOV). Le sostanze vanno indicate singolarmente. Nel caso di prodotti occorre invece riportare il numero dell'articolo e/o la designazione di fantasia nonché la denominazione specifica. Anche i prodotti vanno indicati separatamente.

⁴ Quantità di COV indicata nelle dichiarazioni d'esportazione.